

STATUTO – ASSOCIAZIONE ONLUS

Art. 1. Denominazione

E' costituita un'associazione denominata "SOLETERRE – Strategie di Pace, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)".

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.

Art. 2.Sede

L'Associazione ha sede legale a Milano in via Bazzini 4 con la possibilità di aprire uffici in altre località. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate sia sul territorio italiano sia all'estero.

Art. 3.Durata

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 4. Oggetto e scopo

L'associazione è apartitica, senza finalità di lucro, garantisce le pari opportunità tra uomo e donna, assicura la tutela dei diritti inviolabili della persona ed intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Essa ha come fine istituzionale la solidarietà e la cooperazione allo sviluppo umano nazionale ed internazionale e tutela dei diritti inviolabili della persona. A tal fine Soletterre ONLUS si propone di promuovere e favorire una cultura di pace (non riconoscendo alla guerra la possibilità di risolvere i conflitti economici, sociali, politici) per garantire ad ogni individuo senza discriminazioni di carattere sociale, politico, razziale o religioso la dignità e la responsabilità di rimuovere, contrastare e combattere le dinamiche (sociali, culturali, politiche od economiche) che generano e alimentano la discriminazione, l'esclusione e lo sfruttamento della persona umana.

Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria come previsto dall'art. 10 D.Lgs 460/1997.

In particolare, nell'ambito di questo settore, l'Associazione si propone di elaborare progetti a carattere pluriennale di cooperazione internazionale finalizzati al sostegno di soggetti svantaggiati, nello specifico donne e bambini, che vivono al di sotto della soglia di povertà in paesi interessati da una forte immigrazione verso l'Italia. I progetti dell'Associazione si rivolgeranno prevalentemente ai settori sanitario, scolastico e alla creazione di nuove attività produttive attraverso la promozione di cooperative. L'Associazione potrà inoltre attivare campagne d'informazione e comunicazione ed elaborare strategie di fund-raising mirate a potenziare e/o creare nuovi interventi di cooperazione.

Per la realizzazione diretta e indiretta del proprio oggetto sociale l'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti/associazioni per lo sviluppo d'iniziative che s'inquadrino nei suoi fini. Potrà promuovere la realizzazione di associazioni complesse e/o aderire per affiliazione ad enti ed organismi di qualsiasi tipo, ivi comprese associazioni locali o nazionali e/o internazionali o ad altre associazioni a loro volta aderenti ad un'unica unitaria struttura, al fine di promuovere la realizzazione d'iniziative e programmi comuni che si dimostrino necessari per migliorare e potenziare le possibilità di realizzazione dello scopo sociale.

Dovrà tuttavia mantenere la più completa indipendenza d'azione, progettazione ed operatività, nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5. I soci

Possono far parte dell'associazione SOLETERRE tutti i cittadini italiani o stranieri, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statuari e che condividono le idee che animano l'associazione.

I soci si dividono in:

- 1) Soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'associazione;
- 2) Soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'associazione, previa presentazione di formale richiesta scritta;
- 3) Soci onorari: si considerano tali coloro i quali che sono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'Associazione o per la positiva immagine che con la loro presenza possono arrecare.

L'adesione all'associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità previste dall'art. 6

Art. 6. Assunzione della qualifica di socio

Sono soci tutti coloro che presentano formale richiesta al Consiglio Direttivo e che effettuano regolare versamento della quota associativa annuale, così come deliberata dal Consiglio Direttivo. La domanda deve contenere: nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza, l'espressa volontà di far parte dell'associazione, piena e incondizionata accettazione del presente statuto e dei regolamenti approvati.

Tutte le domande che perverranno al Consiglio Direttivo incomplete e/o senza firma dell'interessato, non saranno prese in considerazione.

La qualifica di socio ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo, che provvederà a comunicarlo all'interessato. Il socio s'impegna in seguito a pagare la quota annuale stabilita dal consiglio Direttivo. Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile e non è soggetta a rivalutazione.

Le decisioni del Consiglio Direttivo in materia sono insindacabili.

La Segreteria provvederà a consegnare un'apposita tessera di adesione all'interessato.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

Art. 7. – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto:

- 1) a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- 2) a partecipare all'assemblea con diritto di voto e ad accedere, a seguito di regolare candidatura, alle cariche associative;
- 3) ad accedere ai registri dell'Associazione e agli atti ufficiali che sono pubblici;
- 4) alla garanzia di recesso senza oneri a suo carico.

I soci sono tenuti:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a versare la quota associativa come da presente statuto;
- c) a mantenere sempre un comportamento in linea con gli scopi e le attività dell'associazione e del consiglio direttivo.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed è pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8. Perdita della qualifica di socio

Possono decadere dalla qualità di soci coloro che non ottemperano alle disposizioni statuarie e regolamentari e coloro i quali tengano comportamenti difforni dallo scopo dell'associazione. Possono decadere altresì dalla qualità di Soci coloro che non abbiano adempiuto, entro il 31 marzo dell'anno sociale in corso, al regolare versamento della quota associativa annuale.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. Il provvedimento dovrà essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato. E' comunque previsto un contraddittorio tra e con le parti, alla presenza di un organo interno di garanzia. Il Socio Ordinario ha piena facoltà di disdire il suo vincolo associativo in qualsiasi momento dell'anno sociale, mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, senza diritto di restituzione della quota.

Art. 9. Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente dell'associazione; d) il Vice Presidente dell'Associazione; e) il Segretario-Economo; possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia: e) il Revisore o il Collegio dei Revisori dei Conti; f) il Collegio di garanzia.

Art. 10. L'assemblea dei soci

L'Assemblea dei Soci, convocata dal presidente in via ordinaria, si riunisce almeno una volta all'anno, attraverso ufficiale convocazione mediante lettera o e-mail indirizzata ai singoli Soci e con pubblicazione (presso la sede e/o sul sito internet dell'associazione) dell'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea dei Soci può essere convocata in qualsiasi momento, per iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta, scritta e motivata di almeno il 10% dei Soci.

Hanno diritto di voto tutti i Soci.

Art. 11. Compiti dell'Assemblea

- L'Assemblea ordinaria:
 - a) elegge i componenti del Consiglio Direttivo; il collegio dei revisori od il singolo revisore e il collegio di garanzia;
 - b) approva i bilanci, preventivo e consuntivo, e i programmi di attività;
 - c) delibera sull'acquisizione a favore del patrimonio sociale di beni mobili e immobili registrati;
 - d) delibera su ogni altra questione, posta all'ordine del giorno, inerente la gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
 - e) ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, a maggioranza relativa dei Soci presenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in propria o per delega.

- L'Assemblea straordinaria:
 - a) delibera sulle modifiche allo statuto;
 - b) delibera lo scioglimento dell'Associazione.

In via straordinaria, l'Assemblea delibera, in prima convocazione con la presenza dei $\frac{3}{4}$ dei soci e col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

Al fine di incentivare la partecipazione diretta e responsabile dell'Assemblea, i Soci hanno facoltà di inoltrare proposte, idee e iniziative finalizzate al perseguimento degli scopi sociali, partecipare e contribuire alla vita sociale dell'Associazione in ogni sua forma.

Art. 12. Il patrimonio dell'associazione

Il patrimonio sociale è in ogni momento costituito dal saldo positivo del bilancio patrimoniale esistente e può consistere in beni mobili e beni immobili, contributi, donazioni e lasciti, rimborsi, attività marginali di carattere commerciale e produttivo, ogni altro tipo di entrate.

I mezzi destinati al conseguimento degli scopi sociali derivano:

- dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo;
- dagli avanzi netti delle manifestazioni organizzate o da attività commerciali e produttive marginali, per ciascuna delle quali dovrà essere redatta apposita contabilità separata, il cui saldo dovrà essere riportato nelle registrazioni contabili generali;
- dagli eventuali proventi del patrimonio sociale.

- da quote di contribuzione straordinaria o di ripiano del deficit eventualmente richieste dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali quote di ingresso di nuovi circoli, movimenti sociali, reti e forum ammessi nell'associazione, qualora ciò sia deliberato dal Consiglio Direttivo;
- da ogni altro provento, in denaro o in natura, derivante da elargizioni liberali, donazioni o lasciti, previa accettazione formale da parte del Consiglio Direttivo che ne attesti la volontà di contribuzione alle finalità sociali.

Il fondo sociale dovrà essere utilizzato esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali ed operativi. E' quindi vietata qualsiasi forma di distribuzione di beni facenti parte del patrimonio sociale a favore di Soci, o altra modalità di distribuzione di eventuali utili o avanzi di gestione, comunque denominata, durante la vita dell'Associazione.

I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art. 13. L'anno finanziario

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo, che devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro le fine del mese di aprile

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 gg. precedenti la seduta per essere consultato da ogni associato.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art.4.

Art. 14. Modifiche statutarie

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi e da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 15. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione ed alla gestione dell'Associazione ed è dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre (3) membri ad un massimo di 7 (sette), compreso il Presidente, il Vice presidente ed il Segretario-Economo.

I consiglieri sono eletti dall'assemblea dei soci attraverso regolari elezioni, secondo modalità e termini contenute nel presente statuto e nel relativo regolamento di attuazione.

I Consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario – Economo a maggioranza assoluta

Tutti i membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per l'Attività dell'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art. 10 del D.Lgs del 4/12/1997 n.460.

Il Consiglio Direttivo, potrà, inoltre deliberare con voto favorevole di almeno tre membri, i compensi dei Consiglieri; gli emolumenti individuali annui corrisposti non potranno comunque essere superiori al compenso massimo previsto per il Presidente del Collegio sindacale delle Società per azioni.

Ferme restando altre competenze già indicate dallo statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a. disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
- b. curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- c. provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, rendendo il conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- d. redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- e. predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'assemblea dei soci;

- f. curare, e deliberare, l'attuazione delle attività e delle iniziative dell'associazione, in particolar modo delle linee programmatiche approvate in assemblea dei soci ;
- g. pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
- h. decidere in merito all'apertura di c/c bancari e postali ed alla stipula di qualsivoglia contratto che si riveli necessario per l'amministrazione;
- i. adottare atti a carattere patrimoniali e finanziario che eccedano l'ordinaria amministrazione;
- j. assumere ogni altra iniziativa che non competa a norma di legge e di statuto ad altri organi dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 3 (tre) volte all'anno su convocazione del Presidente, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno i 2/3 dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il consiglio dovrà riunirsi entro 15 (quindici) giorni.

Il Consiglio è convocato dal Presidente a mezzo comunicazione scritta da inviare a ciascun consigliere almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero mediante affissione in sede. Tali formalità non sono necessarie se data e modalità sono indicate alla fine di ciascuna riunione con tutti i consiglieri presenti.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice presidente o, in mancanza anche di questo, dal consigliere più anziano presente.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri, e vota a maggioranza semplice;

In seno al consiglio non è ammessa delega.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3(tre) riunioni annue del Consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il Consigliere decaduto non è rieleggibile.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Di ogni delibera di Consiglio si deve redigere apposito verbale, se necessario anche in forma sintetica, da riportare a cura del Segretario – Economo sul libro dei verbali del consiglio direttivo; in caso di assenza del Segretario- Economo, il Presidente nomina a tale scopo, fra i presenti un segretario.

Art. 16. Presidente dell'associazione

Il Presidente è il rappresentante legale dell'associazione e dura in carica tre anni. Egli coordina l'attività del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Il Presidente può, sotto la sua responsabilità, prendere tutte quelle iniziative rientranti nell'ordinaria amministrazione che ritenga urgenti e necessarie per il raggiungimento delle finalità sociali, salvo ratifica delle stesse da parte del Consiglio Direttivo nella sua prima seduta utile. Egli cura gli interessi dell'associazione, facendosi portavoce delle aspettative, delle idee e delle opinioni degli iscritti.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, il presidente esercita i seguenti poteri:

- a. cura l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del consiglio direttivo;
- b. assume diritti e obblighi per conto dell'associazione, essendone stato preventivamente autorizzato dal consiglio direttivo e/o dall'assemblea dei soci, per quanto di loro competenza;
- c. delega, se lo ritiene opportuno, in via temporanea o permanente parte delle sue competenze al Vice Presidente o ad uno o più consiglieri;
- d. sovrintende e controlla l'operato del Segretario- economo;
- e. stabilisce quali iniziative sia opportuno intraprendere per la realizzazione del programma annuale dell'associazione, sottoponendole poi all'approvazione del consiglio direttivo;
- f. sceglie quale debba essere la linea di collaborazione dell'associazione con altri organismi ed enti italiani e/o stranieri, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo;
- g. esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

Art. 17. Vice Presidente dell'associazione

Il Vice Presidente dell'associazione rappresenta l'associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Egli sostiene il presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese, affiancandolo e sostenendone la linea di intervento.

Il Vice Presidente non può delegare funzione delegate senza l'autorizzazione del Presidente dell'associazione. Con apposita procura del Presidente il Vice Presidente può intervenire personalmente tutte le volte stabilite.

Art. 18. Segretario- economo

Il Segretario - Economo è scelto dal consiglio direttivo fra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

Il Segretario – Economo firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli è affidato dal Presidente e che lo statuto gli riconosce.

Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio Direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

Il Segretario- economo redige materialmente il bilancio consuntivo e quello preventivo per ciascun esercizio sociale, proponendo poi al consiglio direttivo, con apposita relazione di accompagnamento che, votata dal consiglio, sarà fatta proprio dal presidente.

Valgono per il segretario-economo le cause di decadenza previste per i consiglieri ma egli decade dal suo ufficio qualora non sia ritenuto all'altezza del suo incarico dal Consiglio Direttivo.

Art. 19. – Collegio dei Revisori dei Conti

Il collegio dei revisori è un organo eventuale dell'associazione che può essere istituito per volontà dell'assemblea dei soci.

Il Collegio è un organo composto di 3 (tre) membri effettivi e 3 (tre) supplenti, che sono nominati dall'assemblea dei soci, fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa; essi durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto da un presidente. Nessun componente del collegio può essere anche membro del consiglio direttivo.

Il Collegio ha il controllo amministrativo-contabile dell'associazione con particolare riguardo alla consistenza di cassa ed all'operato del segretario-economo.

Il controllo sulla gestione avverrà quadrimestralmente, ed alla fine di ciascuna riunione dovrà essere redatto apposito verbale sul libro dei verbali dei revisori, nei quali dovranno annotarsi i risultati dei controlli.

Il Collegio predispose alla fine di ciascun esercizio una relazione che accompagni il bilancio alla presentazione all'assemblea dei soci.

Art. 20. – Il Collegio di garanzia

E' composto da 3 (tre) soci e dura in carica tre anni e può essere eletto, qualora si reputi necessario, dall'assemblea dei soci fra i soci maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote associative.

Decide sulle controversie tra i soci e tra i soci e l'associazione, con le modalità previste dal regolamento.

La carica di membro del Collegio di garanzia è incompatibile con le altre cariche sociali.

Art. 21– Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

I due bilanci sono redatti materialmente dal Segretario – Economo, approvati dal Consiglio direttivo e sottoposti al vaglio dell'Assemblea secondo modalità e termini previsti dal seguente statuto.

Art. 22 – Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con le modalità indicate in questo statuto.

L'associazione si scioglie per i seguenti motivi:

- conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il perseguimento dei propri fini;
- ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione.

Art. 23 – Liquidazione dei beni

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con le modalità indicate in questo statuto.

L'assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dell'associazione sarà devoluto ad altre ONLUS o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 legge 23,12,96 n. 662 e successive future modificazioni, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24 – Norma di rinvio

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi e da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge dell'11 agosto 1991. alla legislazione regionale sul volontariato, al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.

Statuto registrato presso l'Agenzia delle Entrate – ufficio di Milano - in prima istanza in data 23/10/2002 al n. 6258 Serie 3